

CONTRATTO

Per regolare mediante accordo quadro l'esecuzione degli interventi di manutenzione all'Armamento per il periodo 2019 – 2022 sulle linee di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano.

FRA

STA Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., di seguito, per brevità indicata come **STA** per la quale interviene nel presente Atto Joachim Dejaco nato a Bolzano il 03/09/1973, Cod. Fisc. DJCJHM73P03A952Q, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'impresa _____, con sede in _____, Cod. Fisc. e P. I.V.A. _____ di seguito, per brevità indicato come **Appaltatore** per il quale interviene nel presente atto il Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____;

si conviene e si stipula quanto appresso:

PREMESSO

- Che STA ha la necessità di procedere all'esecuzione in appalto di lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria all'Armamento Ferroviario, sulle linee di giurisdizione della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Che STA per il conseguimento di quanto sopra ritiene opportuno stipulare un accordo quadro prevedendo l'attività da svolgere sulle giurisdizioni di cui sopra;
- Che il CIG Codice Identificativo Gara attribuito dal Sistema SIMOG dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture è _____
- Che il CUP Codice Unico Progetto è _____
- Che ai fini suddetti è stata esperita apposita gara n. AOV SUA L_____ a procedura aperta con sistema di qualificazione, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Impresa _____.
- Che con comunicazione a mezzo pec del _____ prot. _____ è stato comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione;

- Che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara;
- Non sussiste alcuna causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Dlgs. 50/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente accordo quadro ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. STA si obbliga, nel periodo di validità del presente Accordo quadro, ad affidare all'Appaltatore che accetta e si impegna ad eseguire i lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria all'Armamento che di volta in volta verranno ordinati con apposite "Lettere d'incarico", ricadenti sulle linee di giurisdizione della PAB, nel periodo 2019 – 2022.

L'importo lavori complessivo dell'appalto è di 6.000.000,00 € al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza stimati in 95.440,07 € (non soggetti a ribasso).

Il valore dell'accordo non impegna la Stazione Appaltante a commissionare i singoli interventi fino a quella concorrenza, che non costituisce per l'impresa il minimo garantito. L'importo lavori minimo garantito è di 2.200.000 € al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza stimati in 34.994,69 € (non soggetti a ribasso).

I lavori consistono in:

- a. Lavori di manutenzione ordinaria con livellamento sistematico;
- b. Lavori di manutenzione ordinaria con correzione di linea;
- c. Lavori di demolizione e ricostruzione PL, passaggi a raso ecc.;
- d. Sostituzione a sé stante saltuaria di rotaie (con saldature alluminio termiche e/o a scintillio);

- e. Lavori di regolazione termica a sé stante o a seguito di cambio rotaie;
- f. Lavori di rinnovamento deviatori e binari;
- g. Risanamento della massicciata a sé stante di brevi tratti di binario, mediante vagliatura o asportazione totale con eventuale scudatura della piattaforma;
- h. Revisione / rigenerazione di deviatori;
- i. Sostituzione di parti di deviatori a sé stanti;
- j. Ricambio saltuario a sé stante di traverse;
- k. Esecuzione di saldature alluminio termiche a sé stanti, compresa la regolazione;
- l. Sostituzione di G.I.I. e spezzoni di rotaie a sé stanti;
- m. Demolizione e costruzione di brevi tratti di binario;
- n. Rincalzatura a sé stante delle giunzioni;
- o. Sostituzioni di legnami su travate metalliche;
- p. Livellamento binario e deviatori;
- q. Scarico di materiali d'armamento e del pietrisco occorrente per i lavori di cui ai punti precedenti e a sé stante;
- r. Scarico in linea di rotaie da m 18 - 36 – 108 occorrenti per i lavori di cui ai punti precedenti;
- s. Limitati interventi murari necessari al ripristino delle condizioni standard del piano di piattaforma ed alla difesa del corpo stradale (comprese cunette e fossi di guardia nonché limitate opere di drenaggio acque da punti singoli della massicciata soggetti a sfangamento);
- t. Altri lavori accessori e di completamento che si rendessero necessari per il buon funzionamento delle opere oggetto dell'appalto.

2. L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a. A fornire, solo se espressamente ordinato da STA, i materiali d'armamento;
- b. A fornire, solo se espressamente ordinato da STA, le traverse in c.a.p. e quelle in acciaio (tipo "Y") del tipo in uso presso le linee di giurisdizione della PAB, attrezzate con gli organi

- di attacco di 1° e 2°, comprensivo delle operazioni di carico in stabilimento, del trasporto fino alla stazione base di cantiere limitrofa al tratto in lavorazione e scarico in opportuna area stabilita da STA, per le esigenze delle lavorazioni oggetto del presente Accordo quadro;
- c. A fornire, trasportare e scaricare, solo se espressamente ordinato da STA, sul luogo di impiego, traverse in legno e legnami da scambio o per travate metalliche, per le esigenze delle lavorazioni oggetto del presente Accordo quadro;
 - d. A fornire, solo se espressamente ordinato da STA, il pietrisco della categoria richiesta e nelle quantità necessarie all'esecuzione dei lavori sopra specificati, nonché il pietrischetto occorrente per la formazione dei sentieri pedonali;
 - e. A provvedere allo smaltimento dei materiali dichiarati da STA fuori uso ricavati dai lavori sopraindicati (con esclusione delle traverse e traversoni in legno e dei materiali ferrosi che restano di proprietà di STA).
3. Le caratteristiche dettagliate dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di volta in volta da eseguire saranno precisati all'Appaltatore mediante apposite "Lettere d'incarico" di importo adeguato che saranno emesse, di volta in volta, in relazione alle esigenze di STA.
4. In presenza di particolari circostanze, STA si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture dello stesso genere anche ad altre imprese.

ARTICOLO 3 - DURATA

- 1) Il presente Accordo quadro ha durata di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dalla data della stipula del presente contratto.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo determinato all'Art. 2 del presente accordo quadro.

La stipulazione del contratto avrà luogo decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art.

32 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e comunque entro il 10° giorno dal ricevimento della convocazione scritta per la stipula del contratto.

- 2) Ove alla scadenza dei 48 mesi fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con "Lettera d'incarico", previamente emesse da STA, il termine si intenderà prorogato del tempo necessario per la loro ultimazione, ivi comprese eventuali proroghe e/o sospensioni dei lavori stessi.
- 3) La proroga della scadenza di cui al precedente punto non darà all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
- 4) L'ente committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad altri 4 anni, per un importo di € 6.000.000,00, compresi oneri di sicurezza, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, con importo minimo garantito di €. 1.200.000,00, compresi oneri di sicurezza, al netto d'IVA.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE ATTRAVERSO LETTERE D'INCARICO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

A fronte della necessità d'intervento, la STA formulerà una richiesta scritta all'Appaltatore specificando la prestazione necessaria. L'Appaltatore predisporrà una valutazione tecnico economica sulla scorta del presente accordo finalizzata alla valutazione dell'intervento richiesto. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere di riferimento verrà, a cura della stazione appaltante, integrato sulla scorta delle prestazioni richieste, evidenziando di volta in volta gli oneri della sicurezza relativi: gli importi riconosciuti deriveranno dai costi unitari esposti nel PSC, che non dovranno essere oggetto di ribasso.

L'incarico verrà formalizzato mediante "Lettera d'Incarico".

1. Gli interventi medesimi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto:
 - a. nel presente accordo quadro;
 - b. nel capitolato speciale d'appalto parte I e II della Provincia Autonoma di Bolzano;
 - c. nella TARIFFA dei prezzi "AM" di RFI per l'armamento edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - d. nella TARIFFA dei prezzi "BA" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - e. nella TARIFFA dei prezzi "AI" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - f. nella TARIFFA dei prezzi "CD" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - g. nella TARIFFA dei prezzi "EI" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - h. nella TARIFFA dei prezzi "FA" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - i. nella TARIFFA dei prezzi "GR" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - j. nella TARIFFA dei prezzi "IG" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - k. nella TARIFFA dei prezzi "IP" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - l. nella TARIFFA dei prezzi "IT" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - m. nella TARIFFA dei prezzi "OM" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
 - n. nella TARIFFA dei prezzi "OS" di RFI, opere e dispositivi di sicurezza, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;

- o. nella TARIFFA dei prezzi "PM" di RFI, edizione vigente alla data di pubblicazione della gara depositata presso la Stazione Appaltante;
- p. nella tariffa voci aggiuntive "passaggi a livello";
- q. nella tariffa voci aggiuntive "rincalzatura traverse "Y";
- r. in tutte le disposizioni, circolari, norme tecniche in uso presso RFI e riconducibili all'oggetto del presente appalto, ivi espressamente compreso il documento "Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità" (RFI QUA SP AQ 001 B)

Le disposizioni e i documenti tutti di cui sopra, nonché ogni altra disposizione e documento richiamato nel presente Accordo quadro, pur quando non siano materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di conoscerli ed accettarli senza eccezione alcuna.

2. Le operazioni relative al livellamento binario, siano esse eseguite a sé stante o nell'ambito di lavori di risanamento/rinnovamento, saranno sottoposte da STA, in contraddittorio con l'Appaltatore, ai controlli per l'accertamento dei valori delle caratteristiche geometriche, effettuati mediante appositi carrelli di misura. Tali valori dovranno rispettare le tolleranze ammesse dallo Standard di qualità dichiarato per la linea. I controlli delle caratteristiche geometriche di cui sopra, saranno riferiti alle lavorazioni eseguite dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'intervento. Se venissero riscontrati difetti per le caratteristiche geometriche, superiori ai limiti ammessi, l'Appaltatore dovrà provvedere all'eliminazione dei difetti medesimi nei tempi definiti dalla Stazione Appaltante. I controlli da eseguirsi nei vari tratti in lavorazione, devono essere effettuati a binario carico con appositi apparecchi registratori in grado di rilasciare grafici documentali, in modo particolare per quanto riguarda lo sghembo, il livello trasversale, il livello longitudinale e lo scartamento, in scala chiaramente individuata e in lingua italiana. Detti apparecchi dovranno essere installati a bordo delle macchine operatrici o su carrelli registratori dello stato geometrico del binario. L'Appaltatore, inoltre, resta obbligato a mantenere

costantemente tarate tali apparecchiature ed a esibire alla dirigenza i certificati di taratura degli apparecchi, che attestino il loro corretto funzionamento.

I certificati di taratura devono essere rilasciati da laboratori ufficiali, dai costruttori delle macchine operatrici oppure dalle case costruttrici degli apparecchi medesimi, purché operanti con un sistema di qualità conforme alle norme ISO 9000.

3. Per la movimentazione dei mezzi d'opera da utilizzarsi per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nelle Disposizioni di Esercizio relative alla circolazione dei mezzi d'opera utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. La movimentazione delle macchine dell'Impresa sui binari interrotti nelle fasi di circolazione dalle stazioni di ricovero al Cantiere di lavoro e viceversa e di operatività delle macchine stesse nel cantiere è regolata in accordo con il servizio lavori. Per l'impiego dei caricatori strada-rotaia, sia in fase di trasferimento che in fase di lavoro sul binario, l'Appaltatore dovrà rispettare, le prescrizioni indicate sui libretti di circolazione: copia di tali libretti dovrà essere consegnata alla dirigenza.
4. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2 del presente Accordo quadro, all'atto della riattivazione giornaliera del binario all'esercizio, nei tratti lavorati, ed in particolare nelle rampe di raccordo tra i vari tratti in lavorazione, deve essere controllato lo stato geometrico del binario, come previsto al comma 2 del presente articolo. Detti grafici dovranno essere allegati alle "schede della qualità" indicate ai successivi articoli.
5. Per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 del presente Accordo quadro, STA provvederà, di norma, alla fornitura delle rotaie, dei giunti isolati incollati, delle traverse (in acciaio dette ad "Y", in c.a.v.p. o legno) del pietrisco nonché gli scambi con i relativi traversoni in legno/c.a.v.p. occorrenti. Sarà facoltà di STA richiedere all'Appaltatore la fornitura delle traverse (in c.a.v.p., in acciaio o legno) e del pietrisco così come previsto al comma 2 dell'art. 2 del presente Accordo quadro.
6. Il pietrisco fornito dall'Appaltatore per l'esecuzione degli interventi, dovrà essere totalmente esente da amianto.

7. Per tutti i lavori che prevedono variazioni dello stato di pretensionamento del ferro, l'Appaltatore resta obbligato all'esecuzione della regolazione termica prevista. Tale regolazione dovrà essere eseguita in opportuni intervalli d'orario, anche successivi all'interruzione principale o, qualora ciò non fosse possibile, durante l'interruzione principale stessa.
8. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli a STA.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI PARTICOLARI DELL' APPALTATORE

1. LIBRETTAZIONE DEI MEZZI D'OPERA

I Mezzi d'Opera circolanti o operanti su binario (compresi i mezzi promiscui strada rotaia se impiegati sul binario) utilizzati nei lavori, dovranno avere a bordo la Carta di Circolazione o il permesso a circolare rilasciato dal Gestore Infrastruttura nazionale (RFI) o da un Gestore Infrastruttura riconosciuto in ambito ERA o una Autorità di sicurezza nazionale (ANSF, EBA, BAV o UFT...) (in originale o in fotocopia autenticata dal G.I. stesso) e risultare in regola rispetto a tutte le prescrizioni e norme di cui al libretto stesso. Ove previsto, le macchine dovranno possedere il "contrassegno di circolazione" annuale esposto sul rotabile, richiamante le avvenute revisioni e verifiche registrate sui relativi libretti. Le macchine dovranno essere munite di targa di identificazione riportante il numero del libretto preceduto dalla sigla di individuazione del mezzo. I Mezzi d'opera dovranno riportare sulla fiancata l'apposita targa di identificazione nonché le iscrizioni previste dalla norma EN 14033-I, indicanti le caratteristiche tecniche del mezzo d'opera e le scadenze manutentive. I Mezzi d'Opera non in regola con dette prescrizioni, non potranno essere impiegati nei lavori né potranno circolare sulle linee gestite dalla STA, e, ove se ne riscontri la presenza in cantiere, saranno immediatamente allontanate. Sono provvisoriamente escluse dalle suddette prescrizioni le macchine nuove di fabbrica, per il periodo compreso tra la data di richiesta del libretto (che deve essere anteriore a quella di effettivo impiego) e la data di rilascio dello stesso da parte del G.I. o dell'Autorità nazionale a cui si è inoltrata la richiesta. Resta inteso che la STA autorizzerà i singoli mezzi d'opera rilasciando la necessaria circolabilità.

2. SOSTA E TRASFERIMENTI DI MEZZI SUI BINARI DI STA

La sosta sui binari di stazione dei mezzi su rotaia impiegati o impiegabili per l'esecuzione dei lavori, è gratuita purché i mezzi stessi siano in regola con le prescrizioni di cui sopra. Non saranno ammessi a sostare sui binari di STA i rotabili che non siano in regola con la documentazione richiesta (Art. 4 comma 1) in tal caso dovranno essere tempestivamente allontanati. Sono parimenti gratuiti tutti gli spostamenti sulla rete STA dei mezzi ammessi a circolare se, e solo se, necessari per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo quadro, compresi il trasferimento necessario a condurre i mezzi nel luogo in cui inizia il primo degli interventi programmati ed i trasferimenti da un cantiere ad un altro per i successivi. Tutti i trasferimenti (esclusi quelli dalla stazione di sosta al cantiere di lavoro e viceversa) sulle linee della rete di STA dei mezzi ammessi a circolare, devono avvenire in accordo con il DCO ed il servizio lavori.

3. MATERIALI

Materiali di fornitura da parte di STA.

STA provvederà alla fornitura delle rotaie, dei giunti incollati e degli altri materiali metallici per i lavori compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del presente Accordo quadro. I materiali forniti da STA saranno consegnati, generalmente, nell'ambito della stazione in cui dovranno essere eseguiti i lavori o al di fuori della sede ferroviaria. Essi potranno anche essere consegnati in una o più stazioni scelte da STA. Resta a carico dell'Appaltatore l'eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di STA ed il trasporto di essi a piè d'opera. Le consegne avverranno generalmente su vettore su gomma in qualunque punto delle stazioni e verrà formalizzata mediante redazione di un verbale di consegna materiali. Per i materiali di fornitura STA consegnati su gomma, lo scarico, il trasporto fino ai luoghi di deposito e l'ordinato accatastamento sono a totale carico dell'Appaltatore e gli oneri relativi si intendono compresi e compensati nei prezzi delle voci di tariffa, restando inteso che gli eventuali maggiori costi per mancato scarico saranno a carico dell'Appaltatore medesimo. A decorre dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali, l'Appaltatore assume l'obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l'accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l'integrità

qualitativa e quantitativa. L'Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere. Il materiale consegnato all'Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di STA che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti concordati e l'individuazione dei medesimi dovrà essere supportata, a cura e spese dell'Appaltatore, da apposita cartellonistica che rechi l'indicazione "Materiale di fornitura STA consegnati alla Ditta in data per la messa in opera per lavori di.....".

Il trasporto e la distribuzione a piè d'opera dei materiali consegnati nelle stazioni dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore con qualunque altro mezzo intendendosi tutti gli oneri relativi compresi e compensati nelle voci di tariffa. All'atto della presa in consegna dei materiali, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio con STA, risultassero difettosi o non adatti al montaggio. Dopo avvenuta la consegna dei materiali, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad esse o far luogo a contestazioni e STA sarà sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali o da avarie di essi comunque prodottesi.

Tutti i materiali consegnati, restano comunque di proprietà di STA, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.

In ogni caso l'Appaltatore resta responsabile, per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali presi in consegna fino alla data di restituzione per quelli non messi in opera e sino alla data di ultimazione di tutti i lavori per gli altri.

In caso di discordanza tra il materiale consegnato e quello messo in opera si procederà all'addebito all'Appaltatore ai prezzi stabiliti in tariffa.

In luogo del pagamento degli addebiti di cui sopra, ad esclusivo giudizio di STA, potrà essere consentito all'Appaltatore di acquistare tutti od alcuni dei materiali mancanti e consegnarli a STA previo accertamento, da parte di questi, della idoneità dei materiali stessi, a norma delle prescrizioni tecniche stabilite; ciò sarà fatto risultare da apposito verbale.

I materiali forniti da STA e che al termine dei lavori non dovessero essere stati messi in opera, dovranno essere restituiti a STA da parte dell'Appaltatore in data da concordare fra le Parti, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta di un Verbale di Restituzione dei materiali. In tale Verbale dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna.

Il materiale oggetto di restituzione, che potrà essere esclusivamente quello fornito da STA e non quello eventualmente fornito direttamente dall' Appaltatore, dovrà essere perfettamente integro e ben confezionato.

a. Materiali di armamento tolti d'opera, di risulta e rifiuti.

Tutti i materiali recuperati nel corso dei lavori e non reimpiegabili da STA, con esclusione delle rotaie e dei materiali ferrosi minuti, nonché delle traverse e/o traversoni di legno, rimarranno di proprietà dell'Appaltatore che dovrà provvedere all'allontanamento dalla proprietà STA degli stessi che saranno considerati come "residuo derivante da ciclo di produzione" prodotto dall'Appaltatore ai sensi del DL n. 352 dell'8/7/96 e s.m.i., direttamente se in possesso dei requisiti di legge o tramite Ditte autorizzate per tale attività. Tutti i materiali di cui sopra dovranno essere accatastati provvisoriamente sui piazzali STA per la valutazione tecnica a cura di STA.

La restituzione avverrà tramite redazione congiunta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori o comunque ogni 30 (trenta) giorni per i lavori che si protraggono oltre la durata mensile del Verbale di Restituzione dei materiali. Preventivamente all'inizio dei lavori, sarà concordata fra l'Appaltatore e la Direzione Lavori, l'individuazione di uno o più siti in cui depositare il materiale d'armamento tolto d'opera in attesa di restituzione a STA. STA curerà direttamente l'uscita del materiale tolto d'opera che verrà valutato fuori uso, e conseguentemente individuato come rifiuto da trattare ai sensi della vigente normativa ambientale, essendo fatto divieto assoluto di appropriazione di tale materiale da parte dell'Appaltatore finalizzata alla raccolta, al recupero, allo smaltimento o ad ogni altra commercializzazione. Fanno eccezione a tale disposto esclusivamente le traverse in c.a.p.v. dichiarate fuori uso e il pietrisco diverso da quello

classificabile con voce speculare di pericolosità (codice CER 170507*) per i quali l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero deve intendersi a carico dell'Appaltatore. In questo caso l'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, di norma copia della quarta copia del FIR di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e salva l'ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta a seguito della emanazione della normativa di dettaglio prevista al comma 4 del citato art. 188 e della completa operatività del sistema ivi previsto per caso di avvio a smaltimento). Il pagamento delle prestazioni relative allo smaltimento dei rifiuti affidati in gestione all'Appaltatore, è subordinato all'avvenuto adempimento a tale obbligo di presentazione e all'accertata regolarità della documentazione. In ogni caso, la mancata produzione della citata documentazione, potrà essere causa risolutiva del presente Accordo quadro.

L'obbligo di custodire il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera dall'infrastruttura nel sito individuato da STA, è a carico dell'Appaltatore dal momento dello smontaggio dalla sede tecnica e fino all'avvenuta restituzione, curandone l'accatastamento in maniera ordinata, per tipi omogenei, distinto da tutti gli altri materiali di STA che fossero ivi, o nei pressi, giacenti a titolo di scorta di magazzino e comunque ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene l'accatastamento dei rifiuti di qualsiasi genere. L'individuazione dei materiali tolti d'opera dovrà essere supportata da apposita cartellonistica, predisposta a cura dell'Appaltatore, che rechi l'indicazione "Materiale tolto d'opera ed in attesa di restituzione a STA per essere sottoposto a valutazione tecnica".

Gli oneri relativi alle analisi sui campioni di materiale, così come quelli per il carico, trasporto, allontanamento saranno compensati con le voci di Tariffa dei Prezzi Aggiuntivi richiamata al presente Accordo quadro.

L'Appaltatore provvederà, autonomamente o tramite Ditte autorizzate, al conferimento a trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente comma, costituirà oggetto di accertamento da parte di STA nel corso dei lavori anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

b. Restituzione materiali

I materiali forniti da STA che al termine dei lavori non dovessero essere stati messi in opera dovranno essere restituiti a STA da parte dell'Appaltatore in data da concordare fra le Parti, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.

La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del "Verbale di Restituzione dei materiali". In tale Verbale, fra l'altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna.

Il materiale oggetto di restituzione, che potrà essere esclusivamente quello fornito da STA e non quello eventualmente fornito direttamente dall' Appaltatore, dovrà essere perfettamente integro e ben confezionato.

c. Materiali da fornire a cura dell'Appaltatore

L'eventuale fornitura dei materiali d'armamento, solo se espressamente ordinata da STA, per i lavori del presente Accordo quadro, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni contrattuali e di tutte le norme previste nelle "Condizioni Generali per le forniture della PAB".

Tutti i materiali da fornire, dovranno essere approvvigionati presso i fornitori accreditati di RFI e gli stabilimenti produttori dovranno essere organizzati con un Sistema Qualità (SQ) conforme alla norma UNI ISO 9002.

Per tali materiali, l'appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori / Direttore dell'Esecuzione, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delega, eseguirà sui fornitori e sui produttori oggetto dell'ordine.

L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo l'approvazione da parte del Direttore Lavori / Direttore dell'esecuzione.

In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da STA per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.

L'appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da STA sui materiali stessi.

Nei prezzi di fornitura dei materiali, è compreso il carico su qualsiasi mezzo dell'Appaltatore e il trasporto fino alla stazione di destinazione.

Le operazioni di scarico nelle stazioni di destinazione, saranno separatamente compensate con le apposite voci di Tariffa indicate nel presente Accordo quadro. Qualora nelle stazioni limitrofe al cantiere non fossero reperibili idonee aree di stoccaggio, l'Appaltatore dovrà provvedere all'accatastamento dei materiali, oggetto della fornitura, in altre stazioni indicate da STA.

In tal caso, il successivo trasporto dei materiali fino alla stazione limitrofa al cantiere troverà compenso con i prezzi della Tariffa AM vigente. La conservazione e la manutenzione dei materiali sui luoghi dove essi verranno utilizzati avverrà a spese e cura dell'Appaltatore e gli oneri suddetti si intendono compresi e compensati nei prezzi delle voci di tariffa relativi alle suddette forniture.

4. PROTEZIONE CANTIERI

L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a STA di provvedere alle mansioni organizzative della protezione dei cantieri.

Alle mansioni esecutive deve provvedere l'Appaltatore con personale debitamente abilitato da STA o altri Gestore Infrastruttura riconosciuti in ambito ERA. Tali prestazioni saranno compensate come costi di sicurezza. Durante il corso dei lavori, STA potrà richiedere all'Appaltatore per la protezione dei cantieri interferenti con l'esercizio ferroviario, che al riguardo risulta obbligato, l'uso di Sistemi Automatici di annuncio treni tipo SAPC/ATWS. Tali sistemi potranno essere di proprietà dell'Appaltatore o noleggiati presso Ditte di Sicurezza qualificate da RFI (o altri Gestori Infrastruttura riconosciuti in ambito ERA) ed utilizzati da personale abilitato. Gli oneri per l'utilizzo di tali sistemi saranno compensati con appositi prezzi di tariffa.

5. CONTROLLO GRANULOMETRICO DEL PIETRISCO

L'Appaltatore è tenuto, durante il corso dei lavori, al controllo granulometrico del pietrisco proveniente dalla vagliatura della massicciata. Tale controllo, con cadenza da stabilire nelle "Lettere d'incarico" in relazione all'estesa delle tratte da risanare, dovrà essere effettuato con crivelli aventi il fondo di lamiera perforata con fori circolari di diametro mm 30 e mm 60. La verifica dovrà essere eseguita su una quantità di pietrisco di 100 kg con le seguenti tolleranze (in percentuale di peso):

- a) gli elementi non passanti dal crivello di mm 60 non dovranno superare il 6 %
- b) gli elementi passanti dal crivello di mm 30 non dovranno superare il 10 %.

STA si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla corretta applicazione delle presenti disposizioni. Qualora da tali controlli risulti la non rispondenza ai limiti di tolleranza richiesti, l'Appaltatore sarà tenuto al rifacimento totale del risanamento della massicciata effettuato durante l'interruzione.

6. REGOLAZIONE TERMICA DEL BINARIO

Circa le operazioni di regolazione termica del binario, si stabilisce che nei casi in cui il lavoro di regolazione da eseguire è uguale o superiore a mille metri, la lunghezza minima della sezione di binario da regolare nei tratti in retta o in curva con raggio superiore o uguale a 600 metri, non deve essere inferiore a 648 metri, salvo le limitazioni tecniche prescritte da apposite Istruzioni tecniche sulla costituzione e controllo della l.r.s. (RFI o altri Gestori riconosciuti membri attivi di U.I.C.). Dette operazioni di regolazione termica saranno compensate, indipendentemente dalla tipologia dell'organo d'attacco elastico presente tra quelli omologati e dalla tipologia delle traverse, con i prezzi delle voci della tariffa AM vigente previste per gli attacchi in uso.

7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

I lavori all'armamento ferroviario, la fornitura dei relativi materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Accordo quadro, dovranno essere eseguiti in conformità alle "Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità" (RFI QUA SP AQ 001 B) di cui l'Appaltatore deve essere dotato. In particolare il Piano della qualità (di seguito "PdQ") ed ogni altro documento ad

esso afferibile, devono descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire i tempi di ultimazione dei lavori, i costi ed il rispetto delle prestazioni attesi da STA.

Tali documenti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione di STA nei tempi e con le modalità di cui al presente paragrafo. In mancanza di approvazione, le prestazioni di cui al presente Accordo quadro non potranno avere inizio, ferma restando la facoltà di STA di richiedere comunque per iscritto l'inizio delle prestazioni anche in assenza di detta approvazione. In tal caso si applicheranno le trattenute sui pagamenti di cui al successivo articolo 9.

L'Appaltatore riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente Accordo quadro, comprendono e compensano l'esecuzione dell'Accordo quadro stesso e che pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta. STA deve ricevere il PdQ entro e non oltre sessanta giorni a decorrere dalla data di richiesta da parte di STA. Inoltre STA deve ricevere ogni eventuale integrazione prescritta, entro trenta giorni prima dell'inizio delle attività dalla stessa disciplinate. STA., qualora lo ritenga opportuno, richiederà all'Appaltatore entro un termine congruo, le necessarie integrazioni o modifiche indicando le modalità e termini. Una volta approvati i documenti sopra indicati, STA dovrà comunque ricevere le eventuali successive emissioni degli stessi e prima della loro applicazione. Anche per tali successive emissioni, e prima della loro applicazione, STA si riserva l'approvazione o la richiesta di integrazioni o modifiche con le modalità sopraindicate.

STA si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Impresa o, in caso di Associazione Temporanea o di Consorzio, di ciascuna delle Imprese associate o consorziate e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza del PdQ predisposto dall'Impresa.

Qualora a seguito di verifica ispettiva STA riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Accordo quadro, o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite o la scarsa efficienza del PdQ proposto, potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.

L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.

Per quanto riguarda la qualità delle prestazioni, l'Appaltatore, durante tutte le fasi operative per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente Accordo quadro e prima della riattivazione all'esercizio del binario in lavorazione, dovrà verificare e controllare la qualità del lavoro eseguito riportandone l'esito su apposite "schede" a tale scopo predisposte.

All'ultimazione di ogni intervento di ciascuna "Lettera d'incarico", l'Appaltatore dovrà parimenti attestare la qualità del complesso dei lavori eseguiti relativi all'intervento medesimo, attraverso verifiche e controlli riportandone l'esito su analoga "scheda" predisposta. STA si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle attestazioni dell'Appaltatore.

8. ABILITAZIONI RILASCIATE AL PERSONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI

Il personale dipendente dalle Imprese Appaltatrici, che svolge attività lavorative nel settore della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, deve possedere specifiche abilitazioni (RFI od equivalenti). Tali abilitazioni certificano il possesso della competenza e di capacità professionale ad operare. Le abilitazioni rilasciate da RFI sono richiamate secondo i criteri e le modalità stabilite dal sub-allegato 7 della Disposizione 39 di RFI stessa. In particolare, devono essere possedute le seguenti abilitazioni:

- Al personale addetto alle mansioni esecutive connesse con la protezione cantieri di lavoro, è richiesta l'abilitazione all'*"Espletamento delle mansioni esecutive connesse con la Protezione dei Cantieri di Lavoro"*;
- Al personale incaricato della condotta dei mezzi d'opera è richiesto il possesso della suddetta abilitazione e dell'abilitazione alla *"Guida dei mezzi d'opera di proprietà delle Imprese Appaltatrici"*;
- Al personale che esegue saldature alluminotermiche è richiesta l'abilitazione per *"Saldatura alluminotermica"*;
- Al personale che svolge la funzione di Direttore di Cantiere è richiesta l'abilitazione *"Armditte"*;

9. OBBLIGHI PARTICOLARI

L'Appaltatore, in caso di necessità, dovrà essere in grado di provvedere all'esecuzione del livellamento con l'impiego di n° 2 distinti cantieri anche contemporanei indipendentemente che si tratti di cantiere per il livellamento dei binari o per i deviatori.

Per ogni singola attività, eccezione che per il risanamento con la sostituzione delle traverse, l'Appaltatore si impegna a mettersi in condizioni tali da poter operare con n° 2 cantieri contemporanei.

In relazione alle verbalizzazioni di 1° e 2° livello approvate e concordate, il mancato rispetto dell'utilizzazione delle interruzioni ivi previste potrebbe comportare delle penalità.

L'Appaltatore dovrà garantire, entro 24 ore dalla richiesta avanzata da STA, la disponibilità di attrezzature e maestranze necessarie per l'esecuzione degli interventi urgenti che STA debba fare eseguire per eventi calamitosi o derivanti da svio di mezzi e per i quali siano intervenute sospensioni anche parziali della circolazione. Tale disponibilità di mezzi e maestranze potrà anche determinare la sospensione parziale o totale di altre attività in corso, previa accettazione di STA e senza che da tali sospensioni possano essere avanzate richieste di compensi per maggiori oneri od indennizzi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6 - DIREZIONE LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Il Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione è nominato da STA.
2. L'Appaltatore nomina un proprio Direttore tecnico e uno o più Direttori di cantiere.
3. Il Direttore dei Lavori / Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

ARTICOLO 7 - IMPORTO A BASE DI GARA / RIBASSO OFFERTO

1. L'importo a base di gara corrisponde a € 6.000.000 si tratta della somma massima che STA SpA nel periodo di esercizio 2019 - 2022 può destinare al lavoro oggetto del presente appalto.

Il ribasso offerto dal concorrente in ordine alle tariffe RFI menzionate nell'Art. 4 del presente Accordo quadro corrisponde a ____% (in lettere: _____ per cento).

I costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori (di seguito denominati solo "costi della sicurezza") verranno compensati come specificato in seguito.

Tale importo non può formare oggetto del ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore.

L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

2. L'importo presunto di ciascuna Lettera d'incarico e di quello dei costi della sicurezza, saranno dettagliati nelle Lettere d'incarico stesse.

In ciascuna Lettera d'incarico verrà indicato l'importo delle prestazioni (lavori e forniture) al netto del ribasso e quello dei costi della sicurezza non soggetto al ribasso e verbalizzati preventivamente con l'Appaltatore adeguandoli alla consistenza, svolgimento temporale, ambientale ecc. che gli stessi lavori della Lettera d'incarico dovranno avere. Qualora STA intenda affidare, secondo sua insindacabile valutazione, le attività esecutive di protezione cantiere a Ditte specializzate di Sicurezza, i costi della protezione cantiere saranno a carico di STA, gli stessi **non** dovranno essere considerati tra i costi della sicurezza da esporre nelle singole Lettere d'incarico in contratto. In tali casi si dovrà indicare l'importo del costo della sicurezza, relativamente a quella Lettera d'incarico, al netto dei costi della protezione cantiere. STA darà comunicazione scritta preventiva alla Ditta appaltatrice della sua decisione.

3. I costi della sicurezza sono stati calcolati, in via preventiva, con una metodologia che prevede, una parte a corpo valevole per ogni singola specifica di lavoro da corrispondere in modo proporzionale all'importo della stessa riferito all'importo complessivo dell'Accordo Quadro e una parte a misura da corrispondere se realmente sostenuta dall'Impresa Appaltatrice, previa verifica da parte di STA.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, da ordinarsi emettendo le apposite "Lettera d'incarico", saranno compensati con i prezzi di cui alle Tariffe indicate all'Art.4, con gli incrementi e le riduzioni percentuali previste in ciascuna di esse o previsti nel presente accordo quadro. Si stabilisce che quando sul prezzo "P" di una voce di tariffa concorrano due o più aumenti o riduzioni percentuali "X", "Y", "Z" etc., l'importo da contabilizzare sarà pari a $[(1 \pm X/100) \cdot (1 \pm Y/100) \cdot (1 \pm Z/100) \dots \cdot P]$ dove il segno + si riferisce al caso della maggiorazione ed il segno - al caso di riduzione.
2. A parziale modifica ed integrazione delle tariffe dei prezzi precedentemente indicate, vengono stabilite le voci aggiuntive che avranno quindi assoluta preminenza di applicazione rispetto a quelli aventi uno stesso oggetto riportati nelle tariffe stesse.

Nel caso della presenza di voci simili fra due o più tariffe tra quelle sopra elencate, si seguirà la seguente priorità di applicazione:

- i. Voci integrative di tariffa;
 - ii. Tariffa "AM";
 - iii. Tariffa "OM";
 - iv. Tariffa "BA";
 - v. Tariffa "OS";
3. Il pagamento di eventuali lavori in economia si effettuerà rilevando il compenso al momento in cui vengono eseguite le prestazioni.

Tutti i prezzi indicati nelle tariffe e prezzari, ad eccezione dei costi della sicurezza, sono soggetti al ribasso del _____ (_____ per cento) di cui al precedente art. 7, compreso per i corrispettivi relativi ad eventuali lavori in economia.
 4. Gli oneri relativi ad interventi necessari a garantire la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili durante l'esecuzione dei lavori, saranno compensati sulla base di PSC o PSS predisposti per l'attività specifica.
 5. I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane

stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da STA.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI, TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E EMISSIONE FATTURE

1. L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto. Il pagamento dei lavori e delle eventuali forniture sarà effettuato separatamente per ciascuna "Lettera d'incarico".
2. Gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) per i pagamenti in acconto, saranno, di norma, emessi mensilmente sulla base delle prestazioni programmate ed effettivamente eseguite e giudicate idonee da STA.
3. Detti pagamenti in acconto comprenderanno, previa verifica da parte di STA, i lavori eseguiti nel mese cui lo stato di avanzamento si riferisce. Tale verifica verrà effettuata sulla base dei documenti di registrazione della qualità nei termini e con le modalità previste, nonché sulla base degli elaborati grafici relativi alla computazione di lavori e forniture, dei libretti contabili delle misure e dei giornali dei lavori.
4. Per ogni Lettera d'incarico, l'importo dei costi della sicurezza sostenuti dall'Appaltatore verrà contabilizzato nei SAL mensili in parte a corpo ed in parte a misura sino al concorrere dell'importo previsto dal PSC o dalle integrazioni dello stesso fornite in corso d'opera da parte del CSE e redatte in funzione delle effettive lavorazioni e dei correlati specifici rischi che verranno evidenziati.
5. Qualora STA abbia richiesto l'inizio delle prestazioni in assenza di approvazione della Documentazione Preliminare di cui all'Art. 5 comma 7, su ciascun pagamento in acconto potrà essere effettuata una trattenuta pari al 2,5% dell'acconto medesimo, dedotti gli oneri relativi alla sicurezza. Tali trattenute saranno liquidate all'Appaltatore, senza interessi, con il primo pagamento in acconto successivo all'approvazione da parte di STA della documentazione sopra indicata.
6. Qualora, a seguito dell'approvazione dei documenti di cui sopra, STA riscontrasse, anche a seguito di verifiche ispettive, il mancato rispetto di quanto previsto dagli stessi, su ciascuno dei successivi pagamenti in acconto potrà essere effettuata una trattenuta pari all'1,5% del pagamento

medesimo, dedotti gli oneri relativi alla sicurezza. Tali trattenute saranno liquidate all'Appaltatore, senza interessi, con il primo pagamento in acconto successivo al riscontro di STA dell'intervenuta eliminazione delle carenze.

7. Per quanto riguarda il pietrisco, la fornitura verrà contabilizzata con lo stato di avanzamento lavori, riferito alle quantità impiegate in linea, in base al volume di carico dei carri ferroviari impiegati.
8. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di esecuzione lavori. Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal c.c.. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, STA acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio. I pagamenti verranno sospesi al verificarsi di irregolarità.
9. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 l'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito l'Appaltatore ha comunicato al Committente con nota del _____ gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati:
IBAN _____ (_____); persone che operano sul conto:
_____.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'inadempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del Committente da ogni responsabilità conseguente. Ferma la clausola risolutiva espressa nelle Condizioni Generali, costituisce motivo di risoluzione del presente atto ai sensi dell'art. 1456 codice civile anche l'effettuazione di transazioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente atto, sia inserita, a

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tal fine, per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere copia del subcontratto. La fattura dovrà essere intestata a: STA Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A, via Conciapelli, 60 – 39100 – Bolzano - P. IVA: 00586190217.

La fattura potrà essere trasmessa elettronicamente in formato PDF, all'indirizzo sta@pec.bz.it oppure potrà essere spedita in originale per posta in formato cartaceo all'indirizzo sopra indicato.

Nelle fatture dovrà essere riportato il:

n° Lettera d'incarico

n° CIG (codice identificativo gara): _____

n° CUP (Codice Unico Progetto): _____

I pagamenti saranno operati in soluzione unica a 30 gg. dall'emissione dell'Attestato di Regolare Esecuzione, mediante gli estremi comunicati dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010.

9. Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'Appaltatore segnali un'inadempienza contributiva, STA tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento – ritenuta di garanzia); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa verifica dell'assenza di inadempienze contributive. STA, qualora ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori, senza che il soggetto inadempiente abbia provveduto entro il termine assegnatogli, ovvero senza che abbia contestato formalmente o motivatamente la

fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi all'Appaltatore provvedendo, anche in corso d'opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest'ultimo.

La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore e cottimista nell'ipotesi in cui sia previsto che STA proceda al pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEI CREDITI

Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro non sono cedibili a terzi.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo quadro, l'Appaltatore ha costituito una cauzione di € _____ (_____) pari al 10 % dell'importo dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 103 D. lgs. 50/2016. L'importo è ridotto del 50% in quanto _____ è in possesso di certificazione ISO.
2. La cauzione è soggetta alle riduzioni progressive e sarà svincolata, su espressa richiesta dell'appaltatore, dopo l'approvazione dei singoli SAL. Lo svincolo della quota residuale avverrà all'emissione del certificato di collaudo del presente Accordo quadro di cui agli articoli successivi, sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazione ("Compagnia") classificata con rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poors o con una valutazione equivalente di analogo agenzia di stima, le polizze di assicurazione di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione: deve tenere indenne STA da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a STA, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell'inizio della copertura assicurativa. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere consegnata alla sottoscrizione del contratto.
4. La polizza, che considererà "Assicurato" STA e l'Appaltatore, dovrà prevedere massimali a primo rischio assoluto non inferiori all'importo del contratto, per i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, ivi compresi quelli derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione, nonché quelli da difformità, vizi e difetti dell'opera manifestatisi nel periodo di copertura.
5. Essa dovrà prevedere massimali a primo rischio assoluto non inferiori ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
6. Detta Polizza, oltre a quanto stabilito nella normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
 - a. la rinuncia della Compagnia al diritto di surrogazione nei confronti di STA e dei suoi dipendenti;
 - b. l'obbligo per la Compagnia di risarcire a STA i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
 - c. ai fini della responsabilità civile, con la "Clausola di responsabilità civile incrociata", la parificazione a Terzi di subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli assicurati;

- d. dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
 - e. pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni sezione della polizza, salva rateizzazione convenzionale;
 - f. obbligo per la Compagnia di avvisare STA, con raccomandata A.R. o altro mezzo di cui sia possibile documentare la spedizione, di qualsiasi evento pregiudizievole al mantenimento delle coperture assicurative in corso ed a consentirle, ove lo ritenga, di sostituirsi all'Appaltatore nel pagamento dei premi o nel reintegro dei massimali, entro un termine di sessanta giorni dalla notizia, senza interrompere, per questo periodo, le relative coperture;
 - g. obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo, alle condizioni prefissate in polizza;
 - h. obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
 - i. obbligo della Compagnia a estendere la copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione;
7. In relazione a detta Polizza l'Appaltatore sarà tenuto a dare a STA dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
- a. copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta e che si intendono subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 (già in possesso della Compagnia in forza dell'obbligo di cui alla precedente lettera d);
 - b. notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;

- c. testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti o sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.

In difetto STA avrà facoltà di risolvere il contratto.

8. L'Appaltatore è obbligato a dare immediato avviso per iscritto di ogni sinistro da esso coperto, indicandone data, luogo e cause (anche se presunte) ed inoltrandolo, a mezzo lettera raccomandata.
9. Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'appaltatore inoltrerà dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari.
10. Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a tenere esente STA da responsabilità verso terzi e verso la propria compagnia assicuratrice per inosservanza degli obblighi sopra descritti.
11. Polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale: deve tenere indenne STA da tutti i rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo di ogni singola Lettera di incarico.
12. L'appaltatore è tenuto a trasmettere a STA, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all'atto del raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari all'80% del corrispettivo contrattuale della Lettera d'incarico, incluse eventuali integrazioni.
13. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula e dei pagamenti, dovrà essere trasmessa a STA entro i sei mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori della singola Lettera d'incarico, salvo che non ne venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo.
14. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
15. In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di STA, l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o difetti e/o le difformità, o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse

procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne STA da tutti gli oneri sopportati al riguardo.

16. Detta Polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a. la rinuncia della compagnia al diritto di surrogazione nei confronti di STA e dei suoi dipendenti;
- b. l'obbligo per la compagnia di risarcire a STA i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- c. dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- d. pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, escludendosi convenzionalmente qualsiasi tipo di rateizzazione;
- e. obbligo per la compagnia di avvisare STA, con raccomandata A.R. o altro mezzo di cui sia possibile documentare la spedizione, di qualsiasi evento pregiudizievole al mantenimento delle coperture assicurative in corso ed a consentirle, ove lo ritenga, di sostituirsi all'Appaltatore nel pagamento dei premi o nel reintegro dei massimali, entro un termine di sessanta giorni dalla notizia, senza interrompere, per questo periodo le relative coperture;
- f. operatività della garanzia senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;
- g. per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'appaltatore in applicazione di quanto precedente, dovrà decorrere, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni;

- h. competenza territoriale per le controversie in cui è parte STA del Foro di Bolzano.
- i. Le stipulazioni e l'estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell'appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuale e di legge. Egli, pertanto, risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
- j. L'appaltatore alla sottoscrizione del presente atto autorizza STA a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso appaltatore dovuto in forza del presente contratto a per altri titoli.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa in materia e, in particolare, si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2018.
2. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a STA, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori / Direttore dell'Esecuzione, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
3. STA rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
4. Fermo quanto previsto al precedente punto 3, qualora l'Appaltatore si avvalga del subappalto, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, STA procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, negli stessi termini previsti per l'Appaltatore e con le eventuali modalità che STA medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione con apposito O.d.S.
5. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto, riportante specificatamente i costi relativi alla sicurezza e dai documenti indicati al successivo comma 17 del presente articolo.

6. È a carico dell'Appaltatore o, se consentito dalla legge, del subappaltatore, la richiesta al competente Commissariato del Governo delle comunicazioni o delle informazioni antimafia previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 nonché da eventuali nuove disposizioni in materia. L'Appaltatore dovrà allegare all'istanza di cui al precedente comma la nota di richiesta delle predette comunicazioni o informazioni, delle comunicazioni prefettizie relative o, eventualmente, del certificato camerale con dicitura antimafia, ove sufficiente in relazione all'importo del subappalto.
7. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata. Qualora sia necessaria l'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il predetto termine decorre dallo scadere del termine di cui all'art. 11 co. 2 del D.P.R. medesimo o, se anteriore, dalla data di ricezione delle informazioni antimafia da parte della stazione appaltante.
8. Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest'ultimo del valore della manodopera), anche agli altri contratti posti in essere dall'Appaltatore ai fini della realizzazione dell'opera, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016.
9. L'Appaltatore deve corrispondere i costi di sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
STA, sentito il Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
10. L'Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto STA sospende il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati

documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore stesso.

11. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori / Direttore dell'esecuzione ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei sub affidatari, i quali, per il tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere a STA la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
12. Restano ferme le incombenze e le prescrizioni derivanti dalla soggezione del presente Accordo quadro ad eventuali Protocolli di Legalità, Codici etici ovvero Patti d'integrità, applicati dall'ente committente
13. I lavori per la bonifica da ordigni bellici, in particolare, potranno essere subappaltati ad imprese già iscritte al soppresso Albo Fornitori della Difesa, che attestino di aver mantenuto la capacità tecnica, accertata in fase di iscrizione, sulla base dei requisiti stabiliti dalla circolare del Ministero della Difesa 4/60099 del 6.9.1995, ovvero da impresa la cui capacità tecnica sia stata accertata dal competente organo del Ministero della Difesa, sulla base di quanto stabilito dalla citata circolare, che produca idonea attestazione in tal senso.
14. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all'autorizzazione. In tali casi il Direttore dei lavori dovrà evidenziare nell'Ordine di Servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa "vidima" di idoneità da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.
15. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i, dovranno essere subappaltati ad imprese specialistiche aventi i requisiti stessi ed in particolare:

- a. autorizzazione specifica rilasciata dall'ente competente;
 - b. iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
- A) E' consentito, senza limiti di importo, il subappalto dei lavori relativi alle operazioni di completamento nonché ai lavori accessori degli interventi del presente Accordo quadro, quali: studio e posa picchetti di riferimento delle curve e della l.r.s., formazione e ripristino dei sentieri pedonali, pulizia cunette, ripristino della sede stradale dei passaggi a raso, carico trasporto e scarico dei materiali, posa manufatti per PL, decespugliature e diserbamento, nonché opere murarie relative al rifacimento di piani di piattaforma e ripristino di marciapiedi di stazione.
- È altresì consentito il subappalto delle categorie di specializzazione LAR-001, quali ricambio di rotaie, rinnovamento di deviatori, revisione/rigenerazione scambi, regolazione delle LRS, ma nei limiti del 30% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
- Per tali lavori in categoria LAR-001, qualora venissero eseguiti in subappalto, l'Appaltatore dovrà avvalersi di ditte d'armamento qualificate da RFI nel "Sistema di qualificazione Imprese per gli interventi all'armamento ferroviario" nella categoria di specializzazione.
- B) La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori da parte dell'Impresa Mandataria e dovrà essere correlata dal Contratto di Subappalto e dai documenti indicati nel presente Accordo quadro.
- C) Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge, decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.
- D) L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a STA, secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale, riferita all'importo consunto.
- E) **Qualora il Documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o cottimista segnali per due volte consecutive inadempienze a carico di quest'ultimo, STA dispone la decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente,**

previa contestazione degli addebiti al subappaltatore o cottimista e assegnazione di un termine non inferiore a quindici per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 14 - PIANI DI SICUREZZA, ADEMPIMENTI DELL' APPALTATORE IN MATERIA DI MANO D'OPERA E DI ANTINFORTUNISTICA

- 1) L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal T.U. D.Lgs 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i; e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori, tramite il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
- 2) Per il presente Accordo quadro, il Committente, ai sensi del citato T.U. D.Lgs 81/2008, allega apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- 3) L'Appaltatore potrà proporre, con gli strumenti che gli competono (POS) integrazioni e/o modifiche a quanto previsto dal PSC qualora queste risultino migliorative ai fini della sicurezza, in base alla propria esperienza ed organizzazione del cantiere, tenuto conto delle macchine e attrezzature impiegate.
- 4) L'Appaltatore è, altresì, tenuto a proprie cure e spese a redigere e consegnare almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori di ciascuna Specifica, il Piano Operativo di Sicurezza complementare e di dettaglio a quello sopra indicato, nonché eventuali proposte integrative allo

stesso. Detto Piano Operativo, una volta approvato, costituirà parte integrante e sostanziale della Lettera d'incarico. In mancanza del PSC verrà predisposto a cura dell'appaltatore il PSS contenente tutte le specifiche sopra richieste.

- 5) L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della proposta contrattuale degli obblighi ed oneri connessi ai Piani di Sicurezza sopraccitati e valutato i relativi aspetti economici.
- 6) I suddetti Piani dovranno essere custoditi dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore e messi a disposizione delle Autorità preposte alle verifiche ispettive dei cantieri.

ARTICOLO 15 - CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINI UTILI

- 1) Per ogni singola "Lettera d'incarico" si stabilirà di volta in volta il relativo termine utile per l'ultimazione dei lavori. Da tale termine utile sono esclusi il periodo di manutenzione, compreso tra il 1° ed il 2° livellamento, nonché l'esecuzione del 2° livellamento e la successiva manutenzione ove previsto dalla tipologia di lavoro. Entro 120 giorni dalla data di esecuzione dei lavori del 1° livellamento, risultante dal verbale di accertamento delle quantità di lavori eseguite, dovranno essere completate, per qualsiasi intervento che lo richieda, le operazioni di 2° livellamento, operazioni da iniziare decorso il periodo fissato nelle relative voci di tariffa.

ARTICOLO 16 - VARIAZIONE DEI PREZZI CONNESSA ALLA DURATA E ALLOCAZIONE DELLE INTERRUZIONI

- 1) L'esecuzione dei lavori formanti oggetto del presente Accordo quadro, sarà distribuita su cinque giorni lavorativi a settimana (salvo differenti accordi) e verranno di norma eseguiti con l'utilizzazione dei normali intervalli di circolazione liberi da treni, sia in ore diurne che notturne, nonché degli intervalli di orario o delle interruzioni programmate di orario previste dal fascicolo orario dalla linea interessata dai lavori stessi, o in interruzioni programmate.
- 2) Si considerano notturne le interruzioni che ricadono per oltre la metà della loro durata lorda teorica nell'intervallo compreso tra le ore 22,00 e le ore 5,00.
- 3) STA ha piena ed insindacabile facoltà di non concedere interruzioni programmate che, per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti (ritardo treni, incidenti, necessità di altri urgenti

interventi, scioperi, circolazione perturbata ed altre cause), si rivelino non compatibili con le esigenze dell'esercizio. Tale mancata concessione di interruzione potrà solo costituire titolo per eventuale richiesta di proroga ai termini utili contrattuali, ma non darà diritto all'Appaltatore di chiedere compensi od indennizzi, salvo quanto previsto della Tariffa "AM" vigente circa le valutazioni interruzioni giornaliere, per il computo delle interruzioni annullate con preavviso inferiore alle 24 ore.

- 4) Per esigenze dell'esercizio ferroviario connesse all'impossibilità di concedere interruzioni nei giorni di maggior traffico o alla necessità di rapida ultimazione di alcuni interventi, STA potrà ordinare l'esecuzione di determinati lavori nei giorni di sabato e/o festivi o di domenica.

ARTICOLO 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 1) Dell'avvenuta esecuzione di ciascuna "Lettera d'incarico", si darà atto mediante un "verbale di ultimazione dei lavori". Per ogni intervento che richiede il 2° livellamento, effettuato lo stesso, eliminati a cura e spese dell'Appaltatore eventuali difetti e provvedutosi alla manutenzione successiva al 2° livellamento medesimo, si darà atto dell'ultimazione del complesso dei lavori mediante "Verbale di ultimazione dei lavori", previa consegna da parte dell'Appaltatore delle schede finali della qualità.

ARTICOLO 18 - COLLAUDO

- 1) Per ciascuna "Lettera d'incarico" si procederà al collaudo, entro 60 giorni dalla data di "ultimazione dei lavori" accertata con relativo verbale.
- 2) Per i lavori che prevedono il 2° livellamento, si procederà al collaudo, per ogni singola "Lettera d'incarico", entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con relativo verbale come stabilito al precedente articolo 17.

ARTICOLO 19 - GARANZIE

- 1) L'Appaltatore garantisce che tutti i lavori ed i materiali eventualmente forniti dalla stessa, sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente Accordo quadro o inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore.
- 2) L'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale eventualmente fornito e la buona esecuzione delle saldature per la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di approvazione del collaudo di ciascuna "Lettera d'incarico".
- 3) La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata da STA entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche e eccezioni. In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per STA. Il tempo compreso tra la data della denuncia di STA e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti, è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

ARTICOLO 20 - RECESSO

STA ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dai singoli Incarichi, derivanti dal presente Accordo quadro, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione delle prestazioni richieste/accordate.

STA è tenuta a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della PEC con la quale STA comunichi di avvalersi di tale facoltà.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA'

- 1) Costituiscono motivo di risoluzione del presente Accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civile, i seguenti casi:
 - a. Aver maturato, per una qualsiasi delle "Lettera d'incarico", un ritardo di esecuzione, per fatti imputabili all'Appaltatore, superiore a 30 gg rispetto al termine utile previsto;
 - b. aver cumulato ritardi, maturati per le singole "Lettera d'incarico" per fatti imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 60 gg.;
 - c. Mancata approvazione da parte di STA, per fatto o carenza dell'Appaltatore, della Documentazione Preliminare entro 60 giorni dalla data in cui ciascuna documentazione doveva essere presentata;
 - d. In caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, previa diffida;

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di STA da farsi a mezzo PEC e comporta il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione non esime l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento, su richiesta di STA, gli interventi in corso alla data di dichiarazione della risoluzione stessa.

- 2) STA ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto qualora il Documento unico di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, su proposta del Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 22 - SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

- 1) Le spese di stipulazione del presente Accordo quadro, delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti occorrenti per la gestione dell'accordo quadro stesso dal giorno dell'inizio delle prestazioni e fino all'approvazione del Certificato di Collaudo, sono a totale carico dell'Appaltatore.

- 2) I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo quadro sono a carico delle parti contraenti secondo legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
- 3) Il presente Accordo quadro, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del Testo Unico,

ARTICOLO 23 - DOMICILIO

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in _____, _____ n° _____ (CAP _____) con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il _____.

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in _____, _____, che gli è stato attribuito la partita IVA n° _____.

La STA – la cui denominazione anagrafica tributaria è Strutture Trasporto Alto Adige SpA, dichiara il proprio domicilio fiscale in Bolzano – Via dei Conciapelli 60 (c.a.p. 39100); la partita I.V.A. n° 00586190217.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'informativa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) è disponibile alla pagina https://www.sta.bz.it/smartedit/documents/download/180911_trattamento_dati_personali_contratti.pdf.

Il trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del presente contratto avverrà nel rispetto della citata normativa garantendo l'esercizio dei diritti agli interessati dalla stessa.

Copia dell'informativa può essere richiesta contattando STA telefonicamente o mezzo posta elettronica.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

In caso di controversia, l'Appaltatore non ha diritto alcuno di presentare domanda giudiziale, istanze o eccezioni, di qualsiasi natura, neanche in via riconvenzionale, se non dopo aver adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per le controversie relative all'esecuzione del presente Accordo quadro, è competente il Tribunale ovvero, qualora la materia rientri nella sua competenza, il TAR del luogo in cui la STA ha la propria sede.

Al presente contratto, alla sua interpretazione, esecuzione e a tutti i rapporti commerciali che ne derivano, si applica la legge italiana.

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI

L'eventuale invalidità e/o inefficacia di una singola disposizione del presente contratto non determinerà l'invalidità e/o l'inefficacia delle rimanenti disposizioni dell'atto medesimo. Le parti si impegnano sin d'ora a negoziare in tale ipotesi una nuova disposizione che realizzi nella maggior misura possibile le intenzioni perseguite con la disposizione invalida e/o inefficace.

Ogni modifica e/o integrazione al presente atto dovrà risultare da atto scritto ed avrà validità unicamente se il relativo accordo è stato sottoscritto da entrambe le parti.

Letto confermato e sottoscritto.

Bolzano, lì

STA Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.

L'appaltatore dichiara che le clausole contenute nel presente contratto hanno formato oggetto della gara pubblica di affidamento conclusasi con l'aggiudicazione a proprio favore e nel confermare l'accettazione di tutte le clausole indicate nel presente contratto, dichiara espressamente ai sensi dell'articolo 1341 codice civile, di aver posto particolare attenzione alle disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Modalità di esecuzione attraverso lettere d'incarico
- Art. 5 Obblighi particolari dell'Appaltatore
- Art. 6 Direzione lavori
- Art. 7 Importo a base di gara / Ribasso offerto
- Art. 8 Corrispettivi- Art. 10 Cessione dei crediti
- Art. 11 Cauzione
- Art. 12 Polizze Assicurative
- Art. 13 Subappalto e verifiche antimafia
- Art. 14 Piani di Sicurezza, adempimenti dell'Appaltatore in materia di mano d'opera e di antinfortunistica
- Art. 15 Consegna lavori e termini utili
- Art. 18 Collaudo
- Art. 19 Garanzie
- Art. 20 Recesso
- Art. 21 Risoluzione per gravi inadempimenti e irregolarità
- Art. 22 Spese di stipulazione e gestione
- Art. 25 Clausola Solve et Repete
- Art. 26 Foro competente e legge applicabile

Letto confermato e sottoscritto.

Bolzano lì
